

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 21 DEL 04/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NONCHE' AL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN RECIPIENTI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BARBAROSSA 2026".

PREMESSO che dal 18 al 20 settembre 2026 si svolgerà nel centro storico di Medicina l'edizione 2026 della manifestazione "Il Barbarossa";

CONSIDERATO che:

- la manifestazione richiama tradizionalmente un notevole afflusso di persone e che la natura degli eventi programmati nonché il periodo estivo determinano un significativo consumo di bevande;
- l'utilizzo di bottiglie e recipienti in vetro può comportare episodi di uso improprio degli stessi nonché l'abbandono e la dispersione dei contenitori nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle zone limitrofe;
- la rottura dei contenitori in vetro può costituire un pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RILEVATA, quindi, la necessità di adottare misure idonee a garantire la tutela della salute pubblica, dell'incolumità e dell'ordine pubblico, prevenendo situazioni di pericolo derivanti dall'abuso di bevande alcoliche oltre che dall'uso improprio di contenitori in vetro;

VALUTATA positivamente l'efficacia delle misure analoghe adottate nelle edizioni precedenti della manifestazione, con particolare riferimento:

- alla tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti;
- al contenimento dei problemi di igiene urbana e pulizia delle aree pubbliche;
- alla promozione di comportamenti rispettosi del decoro urbano e della corretta fruizione del centro storico;

RITENUTO di adottare specifiche misure preventive finalizzate anche a evitare che i partecipanti alla manifestazione accedano alle aree interessate portando con sé bottiglie o altri recipienti in vetro;

RITENUTO opportuno consentire il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi, nei laboratori artigianali alimentari ubicati in centro storico e nelle aree regolarmente autorizzate alla somministrazione;

CONSIDERATO che le misure previste dal presente provvedimento sono adottate esclusivamente per le finalità di tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, del decoro e della vivibilità del contesto urbano, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico;

RITENUTO di stabilire, nella presente Ordinanza, misure relative alla vendita, al consumo e alla detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed all'uso di contenitori in vetro;

VISTI:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 TULPS;
- l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931, n. 773;
- l'art. 689 del Codice Penale;

FATTO SALVO quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche;

ORDINA

Comune di Medicina - Via Libertà, 103 - 40059 Medicina (BO)

Tel 051 6979111 - urp@comune.medicina.bo.it

www.comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Partita IVA 00508891207 - C.f. 00421580374

1. Divieto di vendita per asporto e detenzione in contenitori di vetro.

A CHIUNQUE svolga attività di vendita o somministrazione di bevande, in forma fissa o ambulante, è fatto divieto di vendere per asporto bevande contenute in bottiglie, bicchieri e altri recipienti di **vetro dalle ore 18:00 del 18 settembre 2026 alle ore 06:00 del 21 settembre 2026**, nell'area interessata dalla manifestazione e nelle aree limitrofe come concesso a APS Pro Loco in qualità di organizzatore dell'evento.

E' consentito il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro esclusivamente all'interno dei locali e nelle aree autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande.

2. Divieto di introduzione di contenitori in vetro.

E' vietato accedere all'area della manifestazione con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro, durante gli orari di svolgimento della stessa.

3. Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche.

E' vietata la somministrazione, la vendita e il consumo di bevande alcoliche **di qualsiasi gradazione:**

- dalle ore 02:00 alle ore 06:00 del 19/09/2026 (notte tra il venerdì e il sabato);
- dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del 20/09/2026 (notte tra il sabato e la domenica);
- dalle ore 00:00 alle ore 06:00 del 21/09/2026 (notte tra la domenica e il lunedì).

Rimane fermo il divieto in materia di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 (diciotto) oltre a quanto disposto dall'art. 689 cp e quanto altro disposto dalle vigenti normative e leggi quadro in materia.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) e sia trasmessa:

Al Prefetto di Bologna;

Al Questore di Bologna;

Ai Carabinieri di Medicina;

Al Corpo di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Lì, 04/08/2026

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)